



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FERIALE LAVORO

Il giudice, dott.ssa Anna Baroncini,
a scioglimento della riserva in merito al ricorso ex art.700 cpc promosso da CARGO Z srl
nei confronti di INPS e INAIL, volto ad ottenere l'emissione dell'ordine di rilascio
dell'attestazione di regolarità contributiva positiva, cd DURC,

OSSERVA QUANTO SEGUE

Per decidere in ordine alla concedibilità dell'invocata tutela d'urgenza è necessario valutare la sussistenza dei presupposti del “fumus boni iuris” della pretesa e del “periculum in mora”, con la premessa che, dovendo tali requisiti coesistere, l'esclusione dell'uno esime dall'esame dell'altro, imponendo il rigetto della domanda cautelare.

Sotto il profilo della sussistenza del “fumus boni iuris”, la società ricorrente deduceva:
di trovarsi in uno stato d'insolvenza dovuta soprattutto a debiti fiscali e contributivi;
di avere dato corso, per definire le proprie pendenze con l'Amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali, ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis/ter Legge Fallimentare, soggetto ad omologazione da parte del Tribunale di Roma;
di avere quindi presentato, in data 14.12.2021, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, all'INAIL e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, istanza di trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 182-ter L.F. nell'ambito del suddetto accordo di ristrutturazione e di avere successivamente presentato una proposta di accordo di ristrutturazione degli ulteriori debiti facenti capo ad altri soggetti titolari di crediti relativi a tributi locali e a prestazioni di servizi che rappresentano oltre il 60% dei crediti complessivi vantati nei confronti di detta società;

che la situazione di dissesto finanziario affonda le sue radici in eventi straordinari, in specie l'emergenza sanitaria insorta nell'esercizio 2020, e la ristrutturazione dei debiti median-



te l'accordo di cui all'art.182 bis/ter LF ha lo scopo di consentire la prosecuzione dell'attività che vede impiegati ben 492 lavoratori;

di avere, dal 1.10.2021, strumentalmente concesso in affitto il proprio ramo di azienda alla società MOV.ING srl a cui sono stati noleggiati e concessi in leasing anche gli automezzi di proprietà a fronte del pagamento di canoni di mercato;

che, in seguito alla concessione in affitto del ramo, il 90% dei ricavi derivanti dall'attività vengono prodotti dalla società affittuaria, mentre il restante 10% continua ad essere generato dalla Cargo Z mediante la propria filiale di Sassari;

che dal 30 ottobre 2021, il DURC è risultato non essere più regolare, ma di avere, ciò nonostante, continuato a lavorare sul Cantiere di Sassari SDA Express Courier Spa e sulla commessa Sennder Italia;

di avere, dal novembre 2021, fatto fronte direttamente ai propri obblighi nei confronti dei propri dipendenti in servizio a Sassari e sul cliente Sennder Italia srl, corrispondendo buste paga e pagando F 24 fino al 30 maggio 2022, con finanza ponte del conduttore Mov.Ing. srl, come da piano industriale ex art. 182 bis e ter L.F;

che tuttavia, in conseguenza della persistente mancata regolarità del DURC, i committenti SDA Express Courier Spa e Sennder Italia S.r.l. hanno cessato di adempiere le proprie obbligazioni complessivamente per il valore superiore ad 1 milione di euro;

che la condotta degli istituti non risulta conforme alla previsione dell'art.5 comma 4 del DM 30.1.2015, a mente del quale "Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del medesimo regio decreto, si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009".

Sotto il profilo del "periculum in mora" la società ricorrente deduceva l'impossibilità di garantire la continuità e la sopravvivenza aziendale per la durata di un eventuale processo a



cognizione ordinaria, attesa l'oggettiva impossibilità di proseguire nell'attività di appaltatrice in difetto di rilascio di DURC positivo.

Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza gli istituti convenuti si costituivano contestando l'insussistenza dei requisiti della domanda cautelare ed eccependo altresì l'INPS una "incompetenza" del giudice ordinario rispetto alla condanna degli istituti ad un "facere, nonché l'incompetenza per materia del Giudice del Lavoro in favore del Tribunale Fallimentare e l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Pisa.

Ritiene questo giudicante che le questioni preliminari di incompetenza "ratione materiae" e per territorio sollevate dall'INPS risultino assorbite nell'eccezione impropriamente qualificata di incompetenza del giudice ordinario, nei cui confronti opera, quale limite interno delle proprie attribuzioni, un espresso divieto di condannare PA e concessionari di pubblico servizio ad un "facere" specifico, divieto sancito dall'art.4 della legge 2248/1865 all.E, ritenuto applicabile alla fattispecie dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte.

La Cassazione ha affermato nello specifico: "...i contenuti del c.d. DURC sono individuati dal D.M. 24.10.2007, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 1176, L. n 296/2006, il quale, per quanto qui rileva, nel ribadire che esso «è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria», ed altresì «ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia» (art. 1), stabilisce che la "regolarità contributiva" sussiste qualora vi sia «correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici», «corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti» e «inesistenza di inadempienze in atto» (art. 5, comma 1), premurandosi poi di chiarire, da un lato, che la regolarità contributiva non è compromessa da eventuali richieste di rateizzazione di pagamenti o da sospensione di essi che siano previste da disposizioni di legge o ancora da documentate istanze di compensazione (art. 5, comma 2), e, dall'altro, che non costituiscono cause ostative al rilascio del DURC talune ipotesi in cui sulla sussistenza o meno del credito sussista contenzioso amministrativo o giurisdizionale in atto (art. 8, commi 1, 2 e 4) ed altre in cui vi sia «uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate», così intendendosi uno «scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versa-



te con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC» (art. 8, comma 3).

..... deve nondimeno escludersi che il giudice ordinario, chiamato a decidere su una controversia in cui un'impresa o un lavoratore autonomo lamenti il mancato rilascio del DURC per presunte irregolarità contributive, possa condannare l'ente previdenziale a rilasciarlo: osta al riguardo la previsione dell'art. 4, L. n. 2248/1865, all. E, la quale, nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, ad un facere, non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe piuttosto l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo (così, tra le più recenti, Cass. S.U. n. 23835 del 2004); ed è affatto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui la competenza giurisdizionale del giudice ordinario su una domanda con la quale un privato insorga contro atti e comportamenti di una pubblica amministrazione che siano lesivi delle sue posizioni di diritto soggettivo e non trovino fondamento nell'esercizio di poteri discrezionali idonei a degradarle in meri interessi legittimi, non viene meno per il fatto che l'attore abbia anche richiesto una pronuncia che implichi annullamento, modifica o revoca di provvedimento amministrativo o abbia portata sostitutiva del medesimo, con condanna dell'amministrazione ad un facere, atteso che ciò implica solo il dovere del giudice adito, nel rispetto dei limiti interni dei suoi poteri giurisdizionali, di astenersi dall'emanare la pronuncia richiestagli (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 600 del 1979 e innumerevoli successive conformi)..." (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 5825/2021).

Deve pertanto escludersi la sussistenza del "fumus boni iuris" ossia la verosimile fondatezza della pretesa al rilascio di DURC positivo, in quanto l'emanazione di un ordine in tal senso risulta inibita al giudice.

Vero è che la Suprema Corte - ribadito che non può validamente proporsi davanti al giudice ordinario alcuna domanda di condanna al rilascio del DURC - ha ritenuto astrattamente ammissibile la domanda volta al mero accertamento di una situazione di "regolarità contributiva", a condizione tuttavia che sia riscontrabile un concreto interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., come espressamente specificato.



Nel caso di specie la società ricorrente testualmente chiede a questo ufficio di “ordinare all’INPS ed all’INAIL il rilascio dell’attestazione di regolarità contributiva positiva” e, pertanto, la domanda esula dalle attribuzioni del giudice ordinario.

Non pare d'altronde possibile dare una lettura estensiva delle conclusioni, nel senso di ritenere che le stesse contengono anche una autonoma richiesta di accertamento della regolarità contributiva, in quanto l'intero ricorso cautelare si fonda proprio sulla necessità di disporre del DURC positivo al fine di poter proseguire l'attività aziendale.

Verrebbe comunque meno, rispetto ad una domanda di mero accertamento – peraltro neppure in subordine proposta - quell'interesse ad agire che la Corte indica come indispensabile indagare, attesa la difficile configurabilità in concreto.

Verrebbe altresì meno la rilevanza del “periculum” così come rappresentato - ossia in termini di impossibilità di operare sul mercato come società appaltatrice - dal momento che detto pericolo può essere evitato esclusivamente dall'emissione di un DURC positivo.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese di lite, tenuto conto della novità della questione, devono essere compensate per la metà, e per il restante 50%, liquidato come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice rigetta il ricorso;

Compensa per la metà le spese di lite e per l'effetto condanna la società ricorrente alla refusione del residuo 50%, liquidato in euro 1.200,00 in favore di ciascuno degli istituti residenti.

Si comunichi.

Roma, 2.8.2022

Il Giudice
Dott.ssa Anna Baroncini

